

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

“Norme per l'istituzione di un meccanismo di indicizzazione automatica delle retribuzioni da lavoro dipendente e da pensione”

Art. 1

1. Al fine di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti pubblici e privati dall'aumento dei prezzi e delle tariffe, è previsto il loro adeguamento automatico e periodico nella misura e con la cadenza stabilite ai successivi commi 2 e 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, i datori di lavoro pubblici e privati, corrispondono ai propri dipendenti in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai, impiegati e pensionati rilevata dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti la suddetta data.
4. Ai fini del calcolo dell'indice ISTAT di cui al comma 3, il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un apposito provvedimento, per la rideterminazione da parte dell'Istituto di Statistica Italiano, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, delle metodologie di rilevazione e di composizione del paniere ai fini del calcolo dell'indice dei prezzi tenendo conto degli effetti di questi sulla spesa delle famiglie di operai, impiegati e pensionati al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per gli istituti previdenziali e si applicano anche nei confronti dei pensionati.
6. Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede annualmente in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.